



Proc 2720 CAS
DEL 08/05/17



CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI N. 1 ESCAVATORE CINGOLATO CON BENNA VAGLIATRICE DA 70 QUINTALI PER UN PERIODO STIMATO DI 40 GIORNATE LAVORATIVE

richiamato art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2 lettera a)

(CIG N:Z221E3D4FF)

TRA

Campania Ambiente e Servizi S.p.A., Società in House della Regione Campania, Socio Unico, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia, 81 C.F./P. IVA 07260621219, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Avv. Luca Antonio Esposito, nato a _____, domiciliato presso la sede legale della società Campania Ambiente e Servizi S.p.A., successivamente indicata con la sigla CAS

E

la Fenice S.R.L. Società cooperativa consortile Via della Libertà 584 Villaricca P.I. 08009721211, in persona del legale rappresentante Palma Gaetano, nato a _____

PREMESSO:

- che con determina n. 49 veniva indetta un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del nolo del mezzo in epigrafe indicato diretto alla consultazione n. 5 operatori iscritti o richiedenti iscrizione nella white list
- che con prot. 2397/20167 è stato nominato RUP l'arch. Pietro Renna
- che il relativo invito è stato trasmesso in data 13/4/2017
- che l'importo a base di gara è stato determinato in euro 39.900,00 oltre IVA;
- che il termine per la presentazione delle offerte, è stato fissato il giorno 24/04/2017 ore 17.00;
- che entro il suddetto termine sono pervenute presso la sede di CAS. n. 3 offerte inerenti la procedura per il nolo in epigrafe indicato;
- che il RUP ha stilato i verbali prot.2610/2017 prot. 2674/2017
- che con determina n. 57 veniva formalizzata l'aggiudicazione definitiva

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI N. 1 ESCAVATORE CINGOLATO CON BENNA VAGLIATRICE DA 70 QUINTALI PER UN PERIODO STIMATO DI 40 GIORNATE LAVORATIVE

Art. 2 DURATA

40 GIORNATE LAVORATIVE

CAS si riserva la facoltà di poter aumentare o diminuire il servizio rispetto all'importo massimo previsto in misura non superiore al 20%

Art. 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo contrattuale, ammonta a €. 36.803,76

Le eventuali variazioni dell'IVA lasciano inalterato il contenuto economico del contratto.

Art. 4 CARATTERISTICHE E REQUISITI

Fornitura per l'esecuzione dei servizi del seguente mezzo meccanico presso comuni situati nella provincia di Napoli nei comuni di Sant'Antimo e Afragola:

nolo a caldo di n. 1 ESCAVATORE CINGOLATO CON BENNA VAGLIATRICE DA 70 QUINTALI PER UN PERIODO STIMATO DI 40 GIORNATE LAVORATIVE

Le giornate lavorative potranno subire variazioni in funzione delle necessità lavorative e comunque nei limiti di cui all'art. 2.

La ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di idoneo patrimonio di attrezzature, tecnologie, e qualunque altra dotazione necessaria ad espletare correttamente le prestazioni descritte. Dovrà inoltre, possedere l'automezzo idoneo e personale addetto alla guida dello stesso e mezzi preposti per poter accedere autonomamente, senza aiuto o supporto tecnico di Campania Ambiente e Servizi spa sui siti oggetti del servizio. Inoltre, dovrà essere dotata di idoneo personale attrezzato per potersi autonomamente muovere e trasportare attrezzature, strumentazioni, macchinari, fermo restando il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza per i lavoratori.

Sarà cura ed onere della ditta aggiudicataria provvedere al ricovero del mezzo nel comune di esecuzione del servizio

La ditta aggiudicataria si impegna a costituire una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché una polizza infortuni lasciando l'amministrazione indenne da qualsivoglia responsabilità.

Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera.

La ditta La Venice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera. In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento dell'appalto.

l'azienda aggiudicataria deve attuare condizioni retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio stesso, anche se la ditta non aderisce alle associazioni stipulanti o recede da esse. Tutti i lavoratori alle dipendenze della ditta, la Fenice incaricati di eseguire le mansioni oggetto del presente contratto devono essere assicurati presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e presso l'Inps per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All'uopo si precisa che la società la Fenice deve trasmettere, all'atto della sottoscrizione del contratto, all'amministrazione appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio oggetto di gara. L'amministrazione appaltante si riserva qualora riscontrasse o fossero denunciato da parte dell'ispettorato del lavoro violazioni alle disposizioni sopra elencate, il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, in altre parole che la vertenza sia stata risolta.

- Regolarità del servizio, controlli, penalità, esecuzione d'ufficio

La Società la Fenice è sempre obbligata ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

La società La Fenice riconosce al committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli voluti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, CAS procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità nella misura di seguito indicata, fatta salvo risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Per le infrazioni saranno applicate penalità nelle misure seguenti:
 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio euro 50,00.

art. 5 OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

la Società la Fenice si impegna altresì:

- a) a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i;
- b) a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
- c) a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
- d) a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d'opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
- e) a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti il mezzo impegnato;

A tal fine l'Appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto, avvalendosi di banche o di Poste Italiane s.p.a. utilizzando il bonifico bancario o postale; all'uopo indica il conto corrente dedicato con IBAN

IT26RO542438902000001000 971

L'Appaltatore si obbliga,

altresi, ad inserire nel bonifico il cig in epigrafe indicato

Il mancato utilizzo del bonifico, bancario o postale, conformemente a quanto indicato, da parte dell'Appaltatore determina inadempimento grave dell'Appaltatore e pertanto sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6 GARANZIA E PAGAMENTI

L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire la cauzione definitiva a mezzo di una garanzia fidejussoria così come previsto dal combinato disposto dagli art. 93 e 103 del dlgs 50/2016

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

a) il mezzo deve rispondere a quanto richiesto dal bando di aggiudicazione ed essere conforme alla documentazione prodotta e alle vigenti normative.

b) Il fornitore dovrà garantire l'assistenza tecnica del mezzo, prevenendo inconvenienti e malfunzionamenti senza addebiti di spese nei confronti di Campania Ambiente e Servizi S.p.A. e dovrà garantire la continuità del servizio.

La Società La Fenice emetterà fattura mensilmente

Il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore sarà eseguito, mediante bonifico bancario, entro 60 giorni fine mese dal ricevimento fattura (art. 4 co. 3 dlgs 231/2002 e smi). Tale pagamento è subordinato all'attestazione da parte dell'ufficio tecnico di CAS della regolare esecuzione delle prestazioni, alla verifica del rispetto da parte della società La Fenice di tutte le condizioni contrattuali ed all'esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni servizio; in caso di esito negativo di tali controlli il termine si intende sospeso fino all'eliminazione di tutte le anomalie riscontrate, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di CAS. La società La Fenice dovrà comunicare a CAS S.P.A. le coordinate del conto "dedicato" su cui avverranno i pagamenti e le generalità degli aventi diritto ad operare sullo stesso, in osservanza di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari). Prima dei pagamenti si acquisirà un nuovo DURC attestante la regolarità contributiva della società.

Art. 7 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, la Società La Fenice può subappaltare le lavorazioni della categoria prevalente fino al 30%, fermo restando la necessità di rivolgersi ad operatori economici che siano iscritti alla white list o che abbiano fatto domanda di iscrizione alla white list per la categoria inerente il servizio.

Resta comunque fermo il divieto di cedere, anche parzialmente, sotto qualsiasi forma, il contratto d'appalto. L'affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante determina inadempimento grave e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

È fatto assoluto divieto al subappaltatore di ricorrere ad ulteriori subappalti.

È altresì vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento dei requisiti che non siano riconducibili all'impresa appaltatrice.

La Società La Fenice resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni responsabilità attinente l'operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto a CAS spa come motivo di giustificazione, causa c/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.

Contestualmente alla domanda, la società La fenice si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell'autorizzazione, nonché il certificato della Camera di commercio dei subappaltatori, ovvero in sostituzione le correlate autocertificazioni previste dall'art.89 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e smi, che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura competente.

La mancata trasmissione alla stazione appaltante dei certificati o autocertificazioni di cui al capoverso precedente determina l'inadempimento grave la Società La Fenice e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

La società La fenice si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di un'informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La società La Fenice vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto.

È fatto obbligo della Società La Fenice procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all'art. XVII al d.lgs. 81/2008 smi.

Art. 8 PENALI

fermo restando tutto quanto già previsto dall'art. 4, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento del servizio dovesse raggiungere i 7 giorni CAS potrà dichiarare risolto il contratto in danno alla società la Fenice per inadempimento. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dall'ufficio competente alla società La Fenice che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio di CAS, saranno definitivamente applicate. CAS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla società La Fenice a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva e sulle altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La società La Fenice non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, nemmeno quando la società La Fenice sia in atto controversie con CAS. Qualora l'appaltatore, si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o altro mezzo equiparabile.

Restano a carico della società La Fenice tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione per inadempimento contrattuale. Qualora, nel corso del servizio alla società La Fenice fossero revocate o annullate le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non risultassero più adeguate alle prescrizioni di legge, le società procederanno alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.

Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

CAS S.P.A. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto ex art. 1668 c.c. e di procedere alla stipula di un nuovo contratto di servizio con altra impresa, qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di negligenza grave, oppure contravvenga ripetutamente agli obblighi e alle condizioni stipulate. Le maggiori spese dipendenti da tale eventualità saranno a carico dell'Appaltatore. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Appaltatore, oltre all'immediata escussione della polizza fideiussoria a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico di CAS per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto. In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

E' altresì prevista la facoltà di recesso unilaterale dal contratto 1373 e 1671 del codice civile e art. 109 del dlgs 50/2016, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a/r o pec, corrispondendo all'appaltatore oltre all'indennizzo per mancato guadagno ex art. 109 Dlgs 50/2016, anche il compenso per le prestazioni eseguite sino al momento del recesso.

Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall'art 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. il Committente è legittimato ad attivare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c. con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

Art. 10 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative all'esecuzione del servizio, o ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'Appaltatore non avrà diritto di sospendere il servizio, pena la risoluzione del contratto in danno da parte di CAS S.P.A. medesima per inadempimento. Tutte le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla esclusiva giurisdizione del foro di Napoli. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 11 SPESE CONTRATTUALI e di PUBBLICAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese connesse alla stipula del presente contratto.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore, nell'espletamento delle sue attività, tratterà dati/informazioni relativi alle società clienti e ai suoi dipendenti. Tali dati dovranno essere trattati nel rispetto integrale della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e smi.

L'appaltatore, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 14 IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in tre originali, avente per oggetto cessione di beni il cui corrispettivo è soggetto a regime IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ove venisse richiesta registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta il disposto dell'art. 40 dell'anzidetto decreto.

Art. 15 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia a quanto stabilito in materia dalle leggi vigenti, del bando di gara e del disciplinare di gara.

Campania Ambiente e Servizi S.p.A.


**CAMPANIA AMBIENTE
E SERVIZI SPA**
Via S. Lucia n. 81
80132 NAPOLI
Codice Fiscale 07260621219

L'APPALTATORE

LA FENCE
Società Cooperativa Consorzio
L'Amministratore

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del Contratto stesso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c. ss. del codice civile l'Appaltatore approva tutte le clausole contrattuali.

L'APPALTATORE


LA FENCE
Società Cooperativa Consorzio
L'Amministratore